

poi i contributi alle provincie e alle regioni che su per giù costituiscono altre 300,000 lire che vanno ad impiegati; in tal modo sopra 3,372,000 lire (perchè il resto, cioè 300,000 lire circa, sono dedicate alla musica) ben 2,654,000 lire sono assorbite dal personale.

Che cosa resta per le belle arti e le antichità? Appena 971,000 lire, cioè 640,000 lire che sono date dal nerbo del bilancio e 331 mila lire che sono date dal provento delle tasse istituite con la nuova legge.

Abbiamo allora il coraggio di dire che non spendiamo se non 640,000 lire per le belle arti e le antichità e che tutto il resto non rappresenta se non un'opera di carità. Tutto ciò prova che noi non sappiamo regolare questo importantissimo ramo con i criteri che deve seguire un buon padre di famiglia. Se in ogni azienda si spendesse in questa guisa, si avrebbe il diritto di dire che essa è gestita da pazzi. Si spendono più di due terzi dei fondi stanziati per il personale. E per le cose, per quelle cose di cui dovremmo essere gelosi, quanto si spende? Quasi nulla!

Dato ciò e di fronte alle tante richieste di spese nuove e di tanti inviti rivolti all'onorevole ministro di battere sempre la medesima strada che purtroppo è vieta, io rivolgo invece all'onorevole ministro un augurio ed una preghiera. Io lo prego e gli auguro di cambiar rotta e di dare questi fondi, che si disperdono per vie non buone e non lecite, alle antichità ed alle belle arti, affidando la gestione dei fondi medesimi alle persone pregevoli ed onestissime cui accennava l'onorevole Barnabei fra le quali è appunto colui che regge le sorti di questa divisione al Ministero e che, pur essendo tanto benemerito, ha le braccia legate e soprattutto non ha danari. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arnaboldi.

(*Non è presente.*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciccarone.

CICCARONE. Non ho intenzione di ripetere quanto ho già detto, tanto più che il discorso incominciato da me, è stato terminato da altri oratori più di me competenti ed autorevoli.

Le osservazioni che avrei dovuto fare su questo capitolo sono già state svolte dall'onorevole Merzi.

All'onorevole Abignente soltanto mi piace di osservare che ciò che egli ha affermato è soltanto in parte giusto, giacchè vi è un

dilemma da fare in proposito: o questo personale addetto alla conservazione e custodia dei monumenti e delle gallerie è disadatto od esuberante ed allora bisogna migliorarlo e diradarlo, o non è tale, ed allora bisogna compensarlo convenientemente secondo umanità e secondo giustizia.

Ed è un appello di umanità e di giustizia che io faccio all'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosadi.

ROSADI. A quest'ora, in queste condizioni e dopo questo torneo nobilissimo di discorsi, io, mio malgrado, mi debbo limitare ad una semplice raccomandazione su questo capitolo, sul quale mi ero disposto (e la mia disposizione poteva parere ai miei colleghi una minaccia) ad un lungo e polemico discorso.

Io raccomando non già che sia aumentata la cifra di questo capitolo, ma che essa almeno sia erogata secondo la legge, e non contro la legge, e che l'erogazione che presentemente si fa della modestissima, della meschinissima cifra di questo capitolo, che giustamente era deplorata ed additata a segnacolo di vergogna dal collega Abignente, non venga ad essere rimpiccolita ancora e ridotta a niente.

Alludo a due gestioni che riassumono tutta l'amministrazione delle belle arti: la gestione degli introiti dei musei e delle gallerie e la gestione della dote degli uffici regionali.

Gli introiti dei musei e delle gallerie sono regolati da due leggi, alle quali sono succedute altre leggi che distruggono le prime. Una del 27 maggio 1875, che stabilì per prima una specie di pedaggio delle belle arti, disponeva che «le somme uguali ai proventi ottenuti nell'anno precedente da questa tassa, saranno ogni anno iscritte nei capitoli corrispondenti del bilancio della pubblica istruzione e destinate all'avviamento degli scavi e all'incremento artistico dei singoli istituti dove le tasse si percepiscono o di monumenti o di istituti congeneri nella stessa città».

Badi bene la Camera la dizione «nella stessa città».

Venne poi la legge del 12 giugno 1902, la quale divise in mezzo questo patrimonio che deriva dagli introiti dei musei e delle gallerie e dispose che per una metà di questo patrimonio rimanga ai fini dell'articolo 5 della legge che ora ho citato, e per l'altra metà, costituita in un unico fondo, sia devoluto all'acquisto di oggetti di anti-